

La modifica degli statuti degli enti sportivi

*Quali modifiche è necessario apportare? Quali è opportuno apportare? Come si modifica lo statuto?
Quali adempimenti è necessario espletare?*

Francesca Colecchia – Arsea srl

In collaborazione con

«la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 **rende inammissibile la richiesta di iscrizione** al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, **comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso**. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I **entro il 31 dicembre 2023**» (art. 7 del DLgs 36/2021)

In pratica cosa dobbiamo fare?

- 1) scegliere se dotarci direttamente di un nuovo statuto, nel qual caso sarà necessario pagare l'imposta di registro;
- 2) modificare in modo certosino lo statuto solo nelle clausole obbligatorie, fruendo dell'agevolazione dell'esenzione dall'imposta di registro;
- 3) valutare eventualmente la richiesta di personalità giuridica;
- 4) realizzata l'assemblea, prendere appuntamento all'Agenzia delle entrate <https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action>
- 5) recarsi all'ufficio con verbale e allegato statuto in duplice esemplare (possibilmente con le firme in originale in entrambi gli esemplari) e con il certificato di iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Perché acquisire la personalità giuridica?

Art. 38 del codice civile

«Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

Art. 18 del codice civile

«Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso».

Come acquisire la personalità giuridica?

L'iter affida al notaio la verifica della sussistenza dei requisiti per acquisire la personalità giuridica come ASD e l'onere di «*depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica*». Qualora il notaio non ritenga sussistano le condizioni per acquisire la personalità giuridica, gli amministratori – o ciascun associato - del sodalizio possono presentare l'istanza direttamente al RAS entro 30 gg dal diniego del notaio. E' previsto il silenzio rigetto nei 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

- patrimonio minimo € 10.000. Il patrimonio può essere costituito anche da beni nel qual caso il relativo valore deve risultare da una perizia giurata di un revisore legale/ società di revisione;
- quando risulta che il patrimonio minimo è ridotto di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l'assemblea deve ricostituirlo o deliberare la trasformazione in associazione priva di personalità giuridica o lo scioglimento dell'ente;
- obbligo di deposito del bilancio c/o il RAS;
- nessuno schema di bilancio né l'obbligo di adottare il bilancio per competenza;
- per le associazioni già dotate di personalità giuridica ex DPR 361/2000 questa si sospende;
- gli ETS seguono la disciplina in materia contenuta nel CTS.

Quali sono i requisiti statutari richiesti?

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la **sede legale**. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- ✓ la **denominazione**;
- ✗ l'**oggetto sociale** con specifico riferimento all'**esercizio in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - l'attribuzione della **rappresentanza legale** dell'associazione;
- ✓ l'**assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8;
- ✗ le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di **democrazia** e di **uguaglianza** dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - l'obbligo di redazione di **rendiconti** economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - le modalità di **scioglimento** dell'associazione;
- ✓ l'obbligo di **devoluzione ai fini sportivi** del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

La sede

E' possibile indicare nello statuto il Comune e nel verbale l'esatta ubicazione. In questo modo la variazione della sede nel medesimo Comune non implica variazione statutaria. Si consiglia che sia in ogni caso deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci in virtù del principio di sovranità assembleare.

Si ricorda che la variazione della sede deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 – se titolari di solo codice fiscale – o il Modello AA7/10 se titolari di partita iva.

Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei seguenti dati

a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto;

b) i dati inerenti alla **sede legale** e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati

al RAS rispetto a quanto modificato nell'anno precedente

La sede

Art. 7-bis - (Locali utilizzati) – 1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».

La scelta in ambito sportivo appare diversa rispetto a quella operata con riferimento agli enti del terzo settore dove è stata esclusa l’operatività del beneficio nei confronti delle imprese sociali (Ministero del Lavoro Nota n.3959 del 22/03/2021). Si ricorda infatti che gli enti del terzo settore sono titolari di medesima agevolazione ai sensi dell’art. 71 del Codice del terzo settore: ci si chiede se le SSD che assumono contestualmente la qualifica di impresa sociale possano accedervi ma salvo indicazione di prassi diversa pare escludersi questa possibilità atteso che agli ETS iscritti anche al RAS si applicano le disposizioni del DLgs “limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata” e con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I, tra cui quella in esame, solo in quanto compatibili con il Codice del terzo settore.

La denominazione

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:»

Art. 1 del Dlgs 120/2023

Originariamente l'art. 6 prevedeva che *«1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:»*

ne consegue che gli enti sportivi dilettantistici diversi da ASD e SSD – ossia gli ETS – non devono indicare nella denominazione la natura sportiva dilettantistica.

L'oggetto sociale

Esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

- 1) Il requisito della prevalenza non è richiesto agli ETS;
- 2) l'art. 38 comma 1bis prevede che «L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria»: la disposizione nasce per esonerare dall'obbligo di svolgere tutte le attività indicate ma sarebbe opportuno un chiarimento perché la definizione di organizzazione sportiva – che non era possibile modificare in sede di correttivo – continua a richiedere lo svolgimento congiunto di tutte;
- 3) Le discipline sportive sono quelle espressamente indicate nell'elenco allegato al regolamento di funzionamento <https://www.sport.governo.it/media/3685/regolamento-registro-nazionale.pdf>

N.B. INDICARE sempre la disciplina espressamente indicata in elenco, eventualmente accompagnata dalla descrizione della metodica riconosciuta dall'organismo affiliante
E' possibile anche ottenere l'iscrizione da parte del Dipartimento per lo sport quando l'attività sportiva non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una FSN/DSA/EPS il cui elenco, recepito e annualmente aggiornato dall'Autorità politica delegata in materia di sport coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

Quali sono gli ulteriori requisiti statutari richiesti?

1) Il divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili o proventi

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. A tal fine «è **vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve** comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto» situazione che si verifica quando:

- a) si corrispondono a chi riveste cariche sociali compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) si corrispondono a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;

Quali sono gli ulteriori requisiti statutari richiesti?

1) Il divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili o proventi

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Quali sono gli ulteriori requisiti statutari richiesti?

2) Lo svolgimento di attività diverse

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive **sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti** da definire con il decreto di cui al comma 1.*

*1-ter. **Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione** d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*

Lo svolgimento delle attività diverse

1) È necessario attendere il decreto sulle attività diverse per modificare gli statuti?

Verosimilmente no: la norma non richiede che siano indicati i parametri in statuto ma che siano rispettati ma attendere di indire l'assemblea può essere opportuno;

2) Quali potrebbero essere i criteri? Il DM 107/2021 relativo agli ETS prevede che:

a) sono strumentali se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ETS per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo;

b) sono secondarie qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

1) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ETS;

2) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ETS.

Ai fini del computo della percentuale di cui sopra, rientrano tra i costi complessivi dell'ETS anche:

a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2015;

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Quali sono gli ulteriori requisiti statutari richiesti?

3) L'incompatibilità

«E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».

Salva diversa indicazione dell'organismo sportivo affiliante, non è previsto che sia obbligatorio indicare il precetto in statuto ma è necessario prevedere in statuto che i componenti l'organo amministrativo non devono trovarsi in condizioni di incompatibilità previste dal legislatore e dall'ordinamento sportivo e specificare nel verbale che i componenti l'organo amministrativo hanno dichiarato di non ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Quali sono gli ulteriori requisiti statutari opportuni?

1) I minori

Gli statuti prevedono che il diritto di voto è riconosciuto agli associati maggiorenni: tale clausola deriva dalla limitata capacità giuridica dei minori ed è espressamente richiesta dall'art. 148 TUIR. Giurisprudenza (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322) e prassi (Ministero del Lavoro Nota n.1309 del 6/2/2019, Collegio di garanzia CONI parere 2/2023) affermano la necessità di garantire ai genitori degli associati minorenni il diritto di votare in rappresentanza dei minori. Tale rappresentanza deriva dalla legge per cui sarebbe opportuno specificarlo in statuto ma potrebbe anche essere sufficiente evidenziare nel verbale assembleare che *«atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale, il Presidente propone di adottare come corretta modalità quella di convocare alle assemblee l'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e quindi di computarlo ai fini del quorum costitutivo dell'associazione. Sarà invitato anche l'associato minorenne che avrà diritto di parola e non di voto e quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare. L'esercente la potestà genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato»*.

Quali sono gli ulteriori requisiti statutari opportuni?

1) Il voto telematico

Ancorché non sia necessario esplicitare la possibilità di esercitare il voto telematico nelle associazioni non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore (tesi espressa dal Consiglio notarile di Milano nella massima n. 12 del 10/5/2022) è possibile disciplinare il ricorso a tale istituto nello statuto o rimandare al regolamento o alla stessa delibera di convocazione assembleare la relativa disciplina.

L'ITER



Dalla convocazione all'assemblea...

Salvo quanto espressamente previsto dallo statuto, la convocazione dell'assemblea deve avvenire con delibera del Consiglio Direttivo trattandosi di un atto collegiale dell'organo amministrativo.

L'iter prevede pertanto:

- 1) convocazione dell'organo amministrativo;
- 2) verbale dell'organo amministrativo che definisce l'ordine del giorno, giorno, orario e luogo di fissazione dell'assemblea;
- 3) predisposizione della convocazione che deve avvenire nel rispetto delle disposizioni statutarie (*la Commissione tributaria provinciale di Bergamo nella sentenza 552/2014 ha contestato la validità delle assemblee perché la convocazione era avvenuta mediante mera affissione dell'avviso in sede mentre lo statuto all'epoca vigente prevedeva anche l'invio della convocazione "mediante lettera circolare spedita quindici giorni prima"*). Si evidenzia l'opportunità di **non limitarsi alla mera affissione dell'avviso** in sede soprattutto qualora l'associazione non sia in grado di dimostrare una partecipazione massiccia alle assemblee. Per quanto l'affissione dell'avviso in sede sia stata considerata l'ordinaria forma di convocazione delle assemblee nelle associazioni (in tal senso Agenzia delle Entrate (Circolare n. 9 del 24.4.2013), si consiglia di abbinare a tale modalità una comunicazione diretta ai singoli soci (*e-mail anche con posta non certificata, sms, creazione di gruppi WhatsApp*);
- 4) conservazione dell'atto di convocazione (e della documentazione probatoria dell'avvenuta trasmissione della convocazione);

Come redigere la convocazione?

Può indicare sia il giorno della prima che della seconda convocazione.

L'articolo 2369 del codice civile prevede che “Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima”.

Secondo il Ministero del Lavoro non sarebbe in ogni caso eccezionale lo statuto che preveda la seconda convocazione nel medesimo giorno della prima

Chi può partecipare all'assemblea? Il caso dei soci morosi

L'organo amministrativo deve verificare quali siano i soci da convocare ed eventualmente – se previsto da statuto – procedere all'esclusione dei soci morosi sempre nel rispetto dei vincoli statutari/regolamentari.

I soci morosi potrebbero non trovarsi nella condizione di essere esclusi (per esempio perché lo statuto prevede che la morosità determina l'esclusione solo decorsi 12 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, termine che non si è ancora configurato all'atto della convocazione dell'assemblea) ma potrebbero invece trovarsi nella condizione di vedere i propri diritti associativi sospesi con Delibera dell'Organo indicato dallo Statuto (normalmente il Consiglio Direttivo).

Cosa succede ai soci morosi quando non siano stati esclusi e quando lo statuto nulla dica in merito al diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare il diritto di voto?

Le scarse disposizioni codicistiche dedicate alle associazioni non intervengono sul punto ma si può fare ricorso, in via di applicazione analogica, alle disposizioni previste dal diritto societario. L'articolo 2344, 4° comma del Codice civile prevede che *“il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto”*.

Al moroso si ritiene quindi che debba anche impedirsi di intervenire e si esclude quindi che possa sanare la morosità in sede assembleare. Lo statuto potrebbe però prevedere il diritto di essere convocato ed anche il diritto di sanare la morosità nel corso dell'assemblea.

Chi può partecipare all'assemblea? Il caso degli associati minorenni

Tra i soci da convocare ci sono anche i minorenni i quali, ancorché non hanno diritto di voto per i conseguenti riflessi di responsabilità, hanno diritto di intervento e di parola.

I minorenni dovranno essere inoltre rappresentati in assemblea dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro (Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019) quando si è soffermato sulla necessaria assenza di discriminazioni nelle associazioni di promozione sociale: *«anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.»*

Chi può partecipare all'assemblea? Il caso dei componenti gli organi sociali

Sono inoltre da convocare i componenti degli organi previsti dallo statuto ma è necessario verificare in tal caso le funzioni attribuite.

Tra questi rientra sicuramente l'organo di controllo o il collegio sindacale, incarichi che potrebbero essere espletati da persone che non rivestono la qualifica di socio del sodalizio ma il cui intervento è connesso alla funzione da essi esercitata nell'associazione.

Si tratta in questo caso di un vero e proprio dovere di assistere alle riunioni dell'assemblea riconducibile all'obbligo generale di assicurare l'ordinato funzionamento dell'organizzazione e di cooperare con l'assemblea, fornendo le informazioni opportune agli intervenuti.

Organi, come il collegio dei probiviri, potrebbero invece essere annoverati tra quelli che non è obbligatorio convocare in assemblea ma si rende sempre necessario verificare le funzioni attribuite dallo statuto.

Si tratta di una assemblea in presenza, in collegamento o mista?

Per la generalità degli enti associativi è possibile ricorrere alle assemblee telematiche anche in assenza di espressa indicazione statutaria purché non sia espressamente vietato (Notariato di Milano Massima n. 12 del 10/5/2022) mentre per gli ETS è necessario che tale opzione sia espressamente contemplata dallo statuto *«L'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.»* (art. 24 CTS)

Se l'assemblea è in collegamento si rende necessario specificare la piattaforma su cui viene realizzata ed è opportuno fornire prima alcune informazioni utili per il corretto svolgimento dell'assemblea, eventualmente ripetute all'inizio dell'adunanza.

Ad esempio ...

- a chi interviene munito anche di delega di altro associato potrebbe essere richiesta la trasmissione via mail della delega prima dell'inizio dell'adunanza;
- è necessario inoltre prevedere un congruo lasso temporale per consentire al presidente o altra persona individuata dall'organo amministrativo di effettuare la verifica dell'identità di chi accede all'adunanza per poter poi certificare la presenza dei soci necessari per il raggiungimento del quorum assembleare;
- è opportuno chiedere ai soci di scrivere in chat o utilizzare altre funzionalità della piattaforma (es: alzata di mano) per chiedere la parola
- è opportuno chiedere ai soci di silenziare il proprio microfono per evitare ritorni.

Si tratta di una assemblea in collegamento?

Nel caso di assemblea con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione si pone il problema di quali possano essere gli effetti sullo svolgimento e la validità dell'assemblea di eventuali difficoltà o interruzioni del collegamento telematico. Occorre distinguere il caso d'impossibilità di collegamento audio-video fin dall'inizio della riunione assembleare, dall'ipotesi in cui il collegamento venga meno nel corso dei lavori.

Nel primo caso, se l'impossibilità di collegamento audio-video è presente fin dall'inizio della riunione, e appaia manifesta l'impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi congrui, l'assemblea non può costituirsi ed è opportuno procedere alla sua riconvocazione per deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno, a meno che non si tratti di assemblea di prima convocazione e nell'avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione. Nell'ipotesi in cui il collegamento venga meno nel corso dei lavori assembleari, il presidente può sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in tempi congrui, i lavori assembleari potranno proseguire dopo l'interruzione. Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, è possibile sciogliere l'assemblea per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione, facendo eventualmente salva la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate oppure rinviare l'assemblea ad altra data per la sua prosecuzione.

Si tratta di una assemblea con voto per corrispondenza?

In alcuni casi si potrebbe ricorrere anche al voto per corrispondenza, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino allo scrutinio e contenente l'indicazione dell'associazione che l'ha predisposta, degli estremi della riunione assembleare, della generalità del titolare del diritto di voto e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

Il voto sarà espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

Seguendo per analogia le regole previste per le società quotate, la scheda su cui è espresso il voto per corrispondenza deve pervenire all'associazione entro il giorno precedente l'assemblea.

Ovviamente questa procedura richiede un maggior lavoro preparatorio in quanto tutte le proposte di deliberazione, incluse quelle che vengono normalmente poste in assemblea, è necessario che siano formulate prima della data fissata per lo svolgimento della stessa e adeguatamente pubblicizzate, fatta salva la possibilità in capo ai soci, nel caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, di scegliere se confermare il voto già espresso, modificarlo o anche revocarlo.

Quali aspetti attenzionare nella redazione del verbale assembleare?

1) Si tratta di assemblea straordinaria

Non è stata accolta la richiesta di beneficiare del quorum dell'assemblea ordinaria come era stato previsto in capo alle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS per le modifiche necessarie alla trasmigrazione nel RUNTS o alla relativa iscrizione.

Quali aspetti attenzionare nella redazione del verbale assembleare?

2) Chi fa cosa?

È necessario verificare se lo statuto contempra una specifica disciplina ma si ricorda in ogni caso di individuare:

- il **Presidente** che può essere il Presidente dell'associazione o persona eletta come Presidente dell'Assemblea o persona nominata nel corso dell'Assemblea come facente funzione di Presidente della stessa;
- il **Segretario estensore** che curerà la redazione del verbale e la collazione degli stessi con i relativi allegati nonché il relativo inserimento nel libro verbali. La sua presenza non è necessaria quando il verbale viene curato dal notaio.

Quali aspetti attenzionare nella redazione del verbale assembleare?

3) Chi è presente in assemblea?

Nel verbale è possibile alternativamente

- riportare nome e cognome dei soci presenti, di quelli presenti mediante delegato, di quelli presenti on line;
- riportare il numero dei soci presenti – in sede, mediante delega, on line – allegando il registro con la firma delle presenze;
- far firmare a tutti i soci presenti il verbale assembleare.

L'essenziale è non limitarsi a riportare il numero dei soci presenti rispetto al totale dei soci in quanto resta onere dell'associazione dimostrare l'effettiva partecipazione degli associati all'assemblea.

Verbale e relativi allegati saranno poi sottoscritti da Presidente dell'Assemblea o relativo Segretario.

Quali aspetti attenzionare nella redazione del verbale assembleare?

3) Chi è presente in assemblea? L'istituto della delega

- *“Se non è vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione”* (art. 8 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie).
- *“Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili”* (art. 24 CTS).

Quali aspetti attenzionare nella redazione del verbale assembleare?

3) L'istituto della delega

1. l'istituto della delega è opportuno che sia disciplinato in statuto ma se lo statuto non ne nega il ricorso è possibile che sia disciplinato da un Regolamento o dallo stesso Consiglio Direttivo, in fase di convocazione dell'Assemblea, sempre nel rispetto dei vincoli di legge (art. 24 Codice del Terzo Settore);
2. se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore (art. 2372, 4° comma, codice civile);
3. la rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'ente (art. 2372, 5° comma, codice civile).

Esempio di delega

Il/La sottoscritto/a ____ nato/a il __/__/__ residente in _____ via _____ CAP ____ Città _____
Codice Fiscale _____ Documento di identità n. __rilasciato da __il _____

DELEGA

il/la sig./sig.ra _____ nato/a il __/__/__ residente in _____ via _____ n° ____ CAP ____ Città _____
Codice Fiscale _____ Documento di identità n. _____rilasciato da _____ il _____
a *(indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega)*

Luogo e Data

Firma Delegante

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante

Quali aspetti attenzionare nella redazione del verbale assembleare?

4) Cosa scrivere nel verbale?

«Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare

- *la data dell'assemblea e,*
- *anche in allegato, l'identità dei partecipanti*
- *(e il capitale rappresentato da ciascuno);*
- *deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e*
- *deve **consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.***
- *Nel verbale devono essere riassunte, **su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.**»*

Art. 2375 codice civile

Quali aspetti attenzionare nella redazione del verbale assembleare?

Con riferimento al tema dell'**incompatibilità** potrebbe essere opportuno non inserire in statuto il contenuto della norma ma il rinvio alle cause di incompatibilità previste dalla legge e dall'ordinamento sportivo indicando però nel verbale la clausola sull'incompatibilità e chiedendo ai componenti l'organo amministrativo se si trovino in tale condizione.

Si ricorda che l'articolo 63 del DLgs 267/2000 prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale colui che, come amministratore di un qualsiasi soggetto giuridico – fatta espressa eccezione per chi è socio di cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici - ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3% e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Come evidenziato dal Ministero dell'Interno, tale incompatibilità si configura anche in capo al presidente di una associazione sportiva dilettantistica che gestisce una palestra comunale.


La registrazione dell'atto

- 1) «2-bis. *Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono **esenti dall'imposta di registro** se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto» (art. 12 DLgs 36/2021)*
- 2) esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972).

Per fruire delle agevolazioni è opportuno portare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate il certificato di iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per fruire dell'agevolazione dell'imposta di registro è necessario specificare che le modifiche attengono esclusivamente alle clausole necessarie a conformare l'atto alle disposizioni del DLgs 36/2021.

I controlli



Chi controlla gli statuti?

L'organismo sportivo affiliante (Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva) e un comitato permanente (composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport) istituito dal Dipartimento per lo sport.

«Ogni FSN, DSA e EPS è tenuto a fornire, o a far fornire dalla ASD/SSD affiliata, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9. Sono nulle le iscrizioni al Registro delle ASD/SSD che (...) all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo sport, attraverso la società Sport e salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ASD/SSD fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento. La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo sport e determina la cancellazione dell'ASD/SSD con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione. Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione della ASD/SSD con efficacia dalla data del venir meno del requisito» (Regolamento di funzionamento del RAS).